

## OSSERVAZIONI CRITICHE SULL'ART. 3 DELLA "LEGGE BALDUZZI"

La L. 8 novembre 2012 n. 189, che ha convertito in legge il Decreto Legge meglio conosciuto come Decreto Balduzzi, nella formulazione del suo art. 3, al I° comma recita :

*"L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".*

Pertanto dal novembre dello scorso anno qualora il personale sanitario nell'esercizio della propria attività professionale si attiene a linee guida e ai principi di buona pratica può essere ritenuto **penalmente** ( e si sottolinea solo dal punto di vista della responsabilità penale) responsabile per eventi avversi a lui imputabili per colpa grave, non quindi se la sua colpa si possa qualificare come lieve.

Questa norma evidenzia pertanto un nuovo criterio di carattere generale da utilizzare per accertare la colpa medica i fase di valutazione in un procedimento penale.

Come ha puntualmente osservato il Dr. Paolo Piras (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari) nel suo commento recentemente apparso su " Diritto Penale Contemporaneo" : **"La disposizione si sarebbe dovuta più propriamente collocare nel codice penale**, perché prevede un criterio che affina quello della colpa, notoriamente contenuto nell'art. 43 alinea III c.p. Si è in sostanza inserito nell'ordinamento un qualcosa che si può definire come un art. 43 bis c.p. Invece la sua geografia normativa è quella del c.d. decretone sulla sanità, insieme a tutt'altre disposizioni, inclusa quella della percentuale minima di frutto nell'aranciata."

Non è però facile definire cosa si debba praticamente intendere per colpa lieve, sommariamente la si può individuare quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia propria di un professionista di buona capacità in relazione alla specialità vantata dal professionista stesso, al quale è pertanto richiesta una corretta dote di oculatezza e prudenza nell'eseguire le prestazioni richiestegli;

Ovviamente per la "legge Balduzzi" per il venir meno della responsabilità per colpa lieve, si ricorda che il concetto vale solo per la responsabilità penale, è necessario dare prova concreta che si sono seguite nel compimento dell'atto medio-diagnostico le linee guida riconosciute valide per lo specifico caso affrontato e non essersi discostati dai principi di buona pratica clinica che la comunità scientifica ha validato come tali.

A questo punto la domanda che ci si può porre è la seguente : quando si potrà applicare questo nuovo criterio?

Prima di rispondere ritengo sia debba osservare che, richiamando ancora quanto espresso dal Dr. Piras nel richiamato suo intervento, è doveroso evidenziare come **"La neonata disposizione reca in sé un peccato originale: una vera e propria contraddizione in termini, perché ipotizza la colpa nonostante il rispetto delle linee guida"**.

Infatti dal dettato legislativo si ricava che il medico può rispondere in giudizio penale per colpa ( sia pure grave ) anche qualora si sia attenuto scrupolosamente alle linee guida

Ma se ha correttamente seguito le qualificate linee guida ed ha adottato criteri di buona pratica clinica credo sia legittimo chiedersi (e chiedere al Giudice nel corso del giudizio) come può essere il medico imputato di lesioni o di evento morte per sua colpa professionale ?

Dove si può in questo caso individuare una "colpa grave"?

La colpa vi sarà solo se ha seguito linee guida non confacenti o se da queste non si è discostato quando il caso di specie al quale si è applicato richiedeva, secondo scienza e coscienza, di discostarsi, e potendo poi motivare tale deviazione.